

## **DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 134 DEL 27.05.2010**

**OGGETTO: Modalità applicative della legge regionale 22.01.2010 n. 10 relativa agli impianti per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili**

### **LA GIUNTA COMUNALE**

RICHIAMATI i contenuti del Decreto legislativo 29.12.2003 n. 387 ad oggetto: *“Attuazione delle direttiva 2001/77/Ce relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato dell’elettricità”*;

VISTI i contenuti del Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19.02.2007 ad oggetto: *“Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica dell’energia solare, in attuazione dell’art. 7 del decreto legislativo 29.12.2003 n. 387”*;

VISTI i contenuti della legge regionale 22.1.2010 n. 10 ad oggetto: *“Disposizioni in materia di autorizzazione e incentivi per la realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici sul territorio della Regione Veneto”*;

RICHIAMATI i contenuti delle deliberazioni di Giunta Regionale del Veneto n. 2373 del 04.08.2009 e n. 453 del 02.03.2010;

CONSIDERATO che, a seguito del disposto della normativa risulta essere di esclusiva competenza comunale l’autorizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, nel caso in cui non siano necessarie altre autorizzazioni di amministrazioni diverse da quella comunale, e tutti gli impianti esclusi dalle procedure di V.I.A. o verifica di assoggettabilità a V.I.A. ed in particolare:

- *impianti fotovoltaici parzialmente integrati, definiti ai sensi del comma 8, art. 5, del D.M. 19.02.2007, di potenza superiore ai 20KW;*
- *fotovoltaici non integrati di potenza compresa tra i 20 KW e 1 MW (ridotta a 500KW se ubicati anche parzialmente in area naturale protetta ai sensi della Legge n. 394/91);*
- *eolici di potenza compresa tra i 60KW e 1 MW (ridotta a 500KW se ubicati anche parzialmente in area naturale protetta ai sensi della Legge n. 394/91), con esclusione in ogni caso di quelli ubicati in aree vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/2004;*

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 7, art. 12, del D.Lgs. 29.12.2003, n. 387, gli impianti di produzione di energia elettrica – di cui all’art. 2 comma 1, lettere b) e c) – possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici e che nella scelta della loro ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno del settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla Legge 05.03.2001, n. 57, artt. 7 e 8, nonché del D.Lgs. 18.5.2001 n. 228, art. 14;

PRESO ATTO, altresì, che il comma 9, art. 5, del D.M. 19.02.2007, dispone, ai sensi dell’art. 12, comma 7, del D.Lgs. n. 387/2003, che anche gli impianti fotovoltaici possono essere realizzati in aree classificate agricole dai vigenti strumenti urbanistici senza la necessità di effettuare variazione di destinazione d’uso dei siti di ubicazione dei medesimi impianti fotovoltaici;

CONSIDERATO che, se da un lato appare di notevole rilevanza ambientale l'utilizzo delle fonti rinnovabili per la produzione di energia a basso impatto ed è interesse dell'Ente agevolare ed incentivare il ricorso a tale sistema di produzione, dall'altro è altrettanto importante per l'Ente garantire la tutela e la salvaguardia del territorio specialmente se agricolo e di particolare pregio come quello di Zevio da cui si ottengono prodotti di qualità riconosciuta ed apprezzata a tutti i livelli;

ATTESO quanto sopra, appare necessario dare indicazioni al fine di normare l'utilizzo del suolo agricolo per la realizzazione di impianti fotovoltaici che per le loro dimensioni, fino a 1 MW corrispondente a circa 10.000 mq. (3 campi veronesi), possono costituire elementi di notevole impatto sia da un punto di vista visivo, in grado cioè di alterare in maniera significativa lo stato dei luoghi, che da un punto di vista sostanziale, ossia depauperamento delle risorse "terreno" con modifica del contesto ambientale dell'area interessata;

CONSIDERATO che tale intendimento non deve essere visto come il tentativo di limitare la realizzazione degli impianti fotovoltaici a terra, per altro consentiti da norme superiori, ma esclusivamente come la volontà di consentirne la realizzazione nel rispetto dell'ambiente in generale e delle peculiari caratteristiche del comune di Zevio;

RITENUTO, pertanto, al fine di perseguire le finalità di cui sopra, di dover indicare sia le zone che devono escludersi dalla realizzazione degli impianti in parola al fine di garantirne l'integrità in relazione alla loro qualità ambientale, e di stabilire, per le restanti zone agricole, le modalità di presentazione delle istanze autorizzative, modalità che per altro si richiamano ad analoghe procedure utilizzate da altri Enti;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

A VOTI unanimi espressi nelle forme e modi di legge,

## **DELIBERA**

1. DI ESCLUDERE le aree perimetrate indicate nell'allegata planimetria (allegato A), corrispondenti alle aree su cui sono presenti vincoli di carattere ambientale (Ambiti naturalistici di interesse di livello regionale e locale, S.I.C., Z.P.S., reti idrauliche storiche), in quanto ritenute aree di particolare pregio ambientale che verrebbero irrimediabilmente compromesse dalla realizzazione di impianti fotovoltaici a terra.
2. DI APPROVARE il seguente elenco di elaborati e documenti che dovranno essere prodotti a corredo dell'istanza di rilascio di autorizzazione per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra di potenza compresa tra i 20 KW e 1 MW in zona agricola, fatto salvo tutto quanto altro previsto ed indicato dalle norme vigenti:
  - A) Valutazione in merito alle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, valutazione in riferimento alla tutela della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale;
  - B) Piano esecutivo delle operazioni necessarie per la definitiva dismissione

dell'impianto e messa in pristino delle aree, indicando le modalità, le tempistiche ed i costi previsti per lo smaltimento dei materiali, delle attrezzature e per il ripristino ambientale;

- C) Garanzia fidejussoria, a prima richiesta ogni eccezione rimossa, ai fini di cautelare l'amministrazione della mancata rimessa in ripristino dei luoghi, decorsa la vita utile dell'impianto, di importo pari alla previsione tecnico economica di tali opere da approvarsi unitamente al progetto dell'impianto. Tale garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ente. Gli importi sono da adeguare ogni 5 anni (dovendosi provvedere in mancanza all'escussione) all'intervenuta variazione dell'indice ISTAT del costo della vita. L'indice ISTAT applicabile è quello denominato FOI, senza tabacchi, pubblicato mensilmente. La fidejussione sarà svincolata entro 30 giorni dall'avvenuta rimessa in pristino;
  - D) Documentazione attestante la disponibilità dell'area sede dell'impianto e di quelle connesse relative al tratto di collegamento con la rete;
  - E) Elaborati grafici di progetto (piante, prospetti e sezioni), con grado di definizione pari al definitivo, dell'intero ambito sul quale si interviene, completo delle seguenti indicazioni:
    - 1) Relazione descrittiva dell'impianto, comprensiva degli elementi tecnici dell'impianto;
    - 2) Planimetrie catastali aggiornate;
    - 3) Tracciato degli elettrodotti (aerei o interreati), localizzazione delle "cabine" in progetto e punto di connessione alla rete elettrica esistente;
    - 4) Studio di inserimento territoriale dell'intervento (rendering);
    - 5) Completa documentazione fotografica dell'area sulla quale è prevista la rateizzazione dell'impianto corredata di planimetria con l'indicazione di angoli di ripresa;
    - 6) Indicazione della Soluzione Tecnica Minima Generale (S.T.M.G.) rilasciata dalla Società distributrice dell'Energia Elettrica attestante l'assegnazione del punto di connessione dell'impianto e le relative modalità di collegamento, corredata dall'accettazione del proponente.
3. DI DEMANDARE al Funzionario Dirigente l'Unità Organizzativa Sviluppo e Controllo del Territorio e delle Attività l'applicazione del presente provvedimento.
4. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con separata votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, stante l'urgenza derivante dalla necessità di riscontrare le richieste già in atti in relazione ai tempi di realizzazione degli impianti stessi.
5. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.